



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA

Approvato il 7 gennaio 2020

CAPO I - LO SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1

1. L'Associazione Idrotecnica Italiana (A.I.I.) - Ente del Terzo Settore, o ETS - già Associazione per le acque pubbliche d'Italia, fondata in Milano nel 1923 ha lo scopo di promuovere ed agevolare, senza fini di lucro, come finalità di interesse generale, lo studio dei problemi concernenti l'utilizzazione e la gestione delle risorse idriche, la salvaguardia dei corpi idrici e la difesa dell'ambiente in rapporto all'azione delle acque.

Art. 2

1. L'Associazione ha sede legale in Roma.
2. Con deliberazione della Giunta di Presidenza può essere variato il domicilio legale, purché nel Comune di Roma.

Art. 3

1. Per il conseguimento degli scopi sociali l'Associazione esplica, attraverso i poteri e le funzioni conferite ai propri organi, qualsiasi attività ritenuta idonea, purché non contrastante con le norme statutarie, ivi comprese eventuali attività strumentali e secondarie.
2. In particolare, sono compiti dell'Associazione:
 - promuovere ed incoraggiare studi e ricerche in campo idrotecnico favorendo la diffusione dei relativi risultati fra i soci;
 - creare ed intensificare rapporti di cooperazione con organizzazioni od enti, italiani e stranieri, nonché con le competenti amministrazioni pubbliche, interessati ai problemi idrotecnici;
 - organizzare congressi, convegni, riunioni, commissioni di studio, nonché farsi rappresentare presso enti, comitati, commissioni nazionali ed internazionali;
 - fornire ai Soci che ne facciano richiesta informazioni tecnico-giuridiche per studi, ricerche, progetti o pratiche amministrative, concernenti questioni idrotecniche;
 - provvedere alla raccolta sistematica del materiale bibliografico, dei dati e delle notizie in genere utili al conseguimento degli scopi sociali.

Art. 4

1. Organo ufficiale dell'Associazione è la rivista "L'Acqua".

Art. 5

1. Per il miglior svolgimento della sua attività, l'Associazione può costituire Sezioni e nominare delegati di zona.

CAPO II - I SOCI DELL'ASSOCIAZIONE**Art. 6**

1. L'Associazione si compone di Soci individuali e Soci collettivi
2. I Soci individuali sono le persone fisiche. I Soci collettivi sono le Associazioni a carattere culturale, le Amministrazioni e gli Enti Pubblici, gli Enti Nazionali di ricerca e le Imprese pubbliche e private.
3. I Soci individuali possono essere: Soci ordinari, onorari, emeriti, sostenitori; i Soci collettivi possono essere: Soci ordinari o sostenitori. Essi designano la persona fisica che li rappresenta e esercita l'elettorato attivo e passivo. La designazione è valida per l'intero anno solare e si intende confermata fino a nuova designazione che ha effetto dall'anno solare successivo.
4. Sono Soci onorari quelli scelti fra le personalità italiane ed estere eminenti per studi nella scienza e nella tecnica.
5. Sono Soci emeriti i Soci individuali che abbiano conseguito particolari meriti anche in "campo internazionale" nella loro attività accademica, professionale, imprenditoriale e nelle amministrazioni pubbliche e che si distinguono per il loro particolare impegno alla vita e allo sviluppo dell'Associazione.
6. Sono Soci sostenitori i Soci individuali e collettivi che versano ogni anno una quota superiore a quella ordinaria, deliberata dal Consiglio Generale.

Art. 7

1. Chiunque vi abbia interesse può chiedere di essere ammesso come socio, specificando il proprio settore di attività e di interesse e compilando l'apposito modulo di domanda.
2. L'ammissione a Socio individuale, collettivo o sostenitore avviene su domanda accolta dalla Giunta di Presidenza.
3. Le decisioni in merito alle domande di ammissione sono in ogni caso rese note agli interessati e, ove favorevoli, annotate nel Libro dei Soci.
4. Avverso le delibere di diniego della richiesta di ammissione è possibile, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, presentare istanza di riesame al Consiglio Generale, motivandone le ragioni. Il Consiglio Generale, in tale caso, si pronuncia in via definitiva in occasione della prima convocazione successiva.

Art. 8

1. La nomina a Socio onorario ed emerito è proposta dalla Giunta di Presidenza e deliberata a maggioranza di almeno 2/3 dei componenti del Consiglio Generale. I Soci onorari non sono tenuti al versamento della quota sociale.

Art. 9

1. I Soci hanno diritto:

- ad esercitare l'elettorato attivo e passivo;
- a visionare, presso la sede dell'Associazione e con le modalità stabilite dalla Giunta di presidenza, purché non discriminatorie o ingiustamente restrittive del diritto, i Libri Sociali;
- a partecipare alle riunioni, ai convegni, ai congressi ed alle altre manifestazioni organizzate dalla Sede centrale o dalle Sezioni secondo le procedure specificatamente previste;
- a ricevere gratuitamente la rivista e, a prezzo ridotto, eventuali altre pubblicazioni dell'associazione;
- ad ottenere le credenziali necessarie ad accedere all'area riservata del sito internet dell'associazione;
- a richiedere all'associazione assistenza tecnico-giuridica per studi, ricerche, progetti o pratiche amministrative intraprese dagli Associati stessi, nonché a consultare materiale bibliografico raccolto presso le biblioteche della sede e delle sezioni;
- a godere dei benefici che possono essere stabiliti dagli organi amministrativi tempo per tempo.

2. I Soci hanno il dovere:

- di versare le quote sociali annuali deliberate dagli organi amministrativi dell'Associazione, a pena di avvio di un procedimento di decadenza;
- di mantenere, in ogni circostanza in cui abbia rilievo il loro ruolo di soci, un comportamento ispirato al decoro ed alla dignità dell'Associazione;
- di specificare, qualora ne facciano uso nell'ambito di pubblicazioni, interventi a convegni, manifestazioni e simposi, o comunque in eventi pubblici, che i dati da essi utilizzati sono forniti dagli archivi dell'Associazione.

Art. 10

1. Le quote a carico degli Associati individuali, collettivi e sostenitori vengono deliberate dal Consiglio Generale. Tutte le quote vanno versate alla sede dell'Associazione, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 11

1. I Soci che intendessero recedere dall'Associazione devono darne comunicazione scritta all'Associazione o alle Sezioni di appartenenza. In questo secondo caso la Sezione provvederà ad informare al più presto la sede centrale della volontà espressa dal socio, il quale è comunque tenuto a pagare la quota dell'anno in corso.

Art. 12

1. Il Socio in ritardo con i pagamenti delle quote annuali è soggetto all'avvio di una procedura di decadenza che, qualora negativa, ne comporta l'esclusione dall'Associazione, con conseguente perdita di tutti i diritti che da questa conseguono.
2. In ogni caso, fino a regolarizzazione della posizione amministrativa, il Socio è sospeso dall'elettorato attivo e passivo e, ove ricopra cariche in uno degli organi sociali, dalle medesime.
3. La qualifica di Socio può altresì decadere per indegnità deliberata dal Consiglio Generale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, su proposta della Giunta di Presidenza, sentito, ove possibile, l'interessato.

CAPO III - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 13

1. Sono organi sociali dell'Associazione:
 - 1) l'Assemblea dei soci;
 - 2) il Consiglio Generale;
 - 3) la Giunta di Presidenza;
 - 4) il Presidente;
 - 5) il Collegio dei Revisori.

Art. 14 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione del Consiglio Generale:
 - (a) può svolgersi per riunione fisica degli aventi diritto, presenti personalmente o per delega, ovvero per mezzo di dispositivi di audio-video conferenza, purché sia possibile l'identificazione del Socio che partecipa e vota, o per consultazione referendaria, a mezzo di comunicazione postale o elettronica, sempre a condizione che sia possibile l'identificazione del Socio che partecipa e vota;
 - (b) è validamente costituita con la presenza, in prima convocazione, della metà più uno degli aventi diritto, ed in convocazioni successive qualunque sia il numero dei partecipanti, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti;
 - (c) elegge e revoca i componenti degli organi sociali; elegge e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; approva il bilancio; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea Generale dei Soci tutti i Soci in regola con i versamenti delle quote annuali; i Soci possono farsi rappresentare nell'assemblea da altro Socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.
3. Ciascun Socio può rappresentare sino ad un massimo di tre Soci fintanto che il numero dei Soci sia inferiore a cinquecento e di cinque Soci qualora sia superiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.
4. Ogni socio, indipendentemente se individuale, collettivo, onorario o emerito, ha diritto ad un solo voto.
5. L'avviso di convocazione contiene ogni indicazione per la partecipazione, di persona, per delega o tramite sistemi di audio-video conferenza se previsti, per l'esercizio del voto postale o elettronico, l'elenco delle materie da trattare, ogni ulteriore informazione utile od opportuna.
6. Su richiesta motivata da parte di almeno un terzo dei Soci il Segretario generale convoca, entro sessanta giorni della richiesta, l'assemblea mettendo all'ordine del giorno la revoca dell'elezione dei componenti degli organi sociali o di alcuni di essi. L'assemblea vota con le stesse procedure previste per l'elezione.
7. Ferma restando l'identificazione dei votanti, l'elezione e la revoca dei componenti degli organi sociali avviene con modalità che garantiscono la segretezza del voto e senza possibilità di delega. L'approvazione del bilancio e le delibere sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e per la promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti sono deliberate con voto palese. Salvo che sia presentata richiesta motivata da almeno un sesto degli aventi diritto al voto, tutte le altre delibere dell'Assemblea sono assunte con voto palese.

Art. 15 - IL CONSIGLIO GENERALE

1. Il Consiglio Generale è l'organo amministrativo dell'Associazione. Esso è eletto dall'Assemblea Generale dei Soci ed è composto:
 - (a) dal Presidente dell'Associazione e da diciassette consiglieri che abbiano rispettivamente ottenuto il maggior numero di suffragi nella votazione indetta fra tutti i soci;
 - (b) dai Presidenti delle Sezioni.Inoltre, possono far parte del Consiglio, con ruolo consultivo, rappresentanti di Ministeri e di Istituti la cui designazione, da parte di detti Enti, sia chiesta dal Consiglio.
2. Costituendosi una nuova Sezione, il Consiglio sarà integrato dal Presidente di questa.

Art. 16

1. Il Consiglio Generale elegge:
 - fra i propri componenti, i due Vicepresidenti e i membri della Giunta di Presidenza;
 - fra i propri componenti, o anche al di fuori di essi, il Segretario Generale e il Direttore della rivista.

Art. 17

1. Il Consiglio Generale, oltre alle funzioni specificatamente indicate in altri articoli, esercita in seduta o mediante referendum i seguenti compiti:
 - convoca, almeno una volta l'anno, l'Assemblea Generale dei soci, predisponendo il relativo avviso, con indicazione delle modalità di partecipazione e di intervento, l'elenco delle materie da trattare ed ogni altra informazione utile od opportuna;
 - formula i programmi generali dell'attività dell'Associazione e fissa le direttive per la loro attuazione;
 - approva il bilancio preventivo predisposto dalla Giunta di Presidenza;
 - documenta il carattere secondario e/o strumentale delle altre attività svolte dall'Associazione rispetto all'attività principale, riferendo in ordine al rapporto tra le risorse impiegate per le une e per le altre, nella Relazione al Bilancio o nella Relazione di Missione;
 - approva annualmente la relazione sulla attività svolta dalla Giunta di Presidenza;
 - predispone il fascicolo di bilancio di esercizio consuntivo, comprensivo di Stato Patrimoniale, Rendiconto Finanziario e Relazione di Missione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale degli Associati;
 - stabilisce la sede dei congressi nazionali, ne fissa i programmi e nomina i Comitati esecutivi per la loro organizzazione ed attuazione;
 - provvede a quanto ritiene utile al raggiungimento delle finalità della Associazione;
 - può, in casi di particolare urgenza, delegare temporaneamente alla Giunta di Presidenza o al Presidente funzioni di propria competenza;
 - stabilisce i fondi per la gestione ordinaria delle Sezioni;
 - provvede agli adempimenti di legge in merito al deposito del bilancio di esercizio presso il Registro unico Nazionale ed alla pubblicità sul sito istituzionale degli emolumenti erogati;
 - provvede alla regolare tenuta e conservazione dei Libri Sociali Obbligatorî: a) il libro degli associati o aderenti; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione. Quanto ai libri dei verbali delle adunanze dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali, provvedono questi ultimi direttamente;

–propone, nei limiti e secondo le modalità indicate nel successivo articolo 35, le modifiche allo Statuto.

Art. 18

1. Il Consiglio Generale si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente. Esso può essere convocato in via straordinaria a richiesta della Giunta di Presidenza o di almeno tre Presidenti di Sezione, a condizione che i richiedenti indichino espressamente le materie da trattare e che queste ricadano nella competenza del Consiglio.
2. In ogni caso, l'avviso di convocazione fornisce ogni indicazione utile od opportuna in ordine alla convocazione, alle modalità di partecipazione, alle materie da trattare. Le riunioni possono svolgersi in seduta, presso la sede legale o altrove purché in Italia, o per mezzo di dispositivi di audio-video conferenza, ed anche a mezzo di consultazione referendaria per via telematica, a condizione, in ogni caso, che ciascun partecipante abbia la possibilità di partecipare attivamente ai lavori consiliari, e comunque di essere nominativamente identificato, al momento di esprimere il proprio voto.
3. Il Consiglio Generale in seduta può deliberare purché siano presenti o rappresentati, con delega scritta, almeno i due terzi dei suoi componenti; il numero degli intervenuti non può comunque essere inferiore a cinque. Ciascun intervenuto non può avere deleghe da più di tre altri Consiglieri assenti. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice tranne i casi in cui le norme statutarie richiedono una maggioranza diversa. In caso di parità decide il voto del Presidente della seduta.
4. Nelle votazioni ad referendum, il Consiglio Generale delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, ciascuno dei quali deve avere pari possibilità di partecipare alla votazione.
5. Alle sedute del Consiglio Generale partecipa Il Collegio dei Revisori e, possono assistere, su invito del Presidente e senza diritto di voto, il Segretario Generale ed il Direttore della rivista. Il Collegio dei revisori ha facoltà di fare iscrivere sul verbale le eventuali osservazioni e proposte.

Art. 19

1. Il Consiglio Generale dura in carica un quinquennio. Il mandato scade contemporaneamente per tutti i membri elettivi e non elettivi con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. In occasione dell'Assemblea Generale dei Soci convocata per deliberare in merito all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica di ciascuna consiliatura si provvederà altresì alla elezione per il rinnovo dei componenti del Consiglio Generale. Le relative candidature saranno proposte dai Soci con mezzi di comunicazione che consentano l'attribuzione univoca delle candidature ai rispettivi proponenti e che dovranno pervenire alla segreteria dell'Associazione, entro i termini resi noti dal Consiglio Generale.3. In caso di morte o di dimissioni di un consigliere elettivo subentra nella carica il primo fra i candidati non eletti.

Art. 20 - LA GIUNTA DI PRESIDENZA

1. Fanno parte della Giunta di Presidenza:
 - il Presidente
 - i due Vicepresidenti
 - quattro membri eletti in seno al Consiglio Generale;
 - il Segretario Generale.
2. Le riunioni della giunta sono convocate dal Presidente di intesa con il Segretario Generale. Essi provvedono affinché agli aventi diritto giunga tempestiva notizia della convocazione, delle modalità di partecipazione e delle materie da trattare. Le riunioni della Giunta possono svolgersi in seduta,

presso la sede legale oppure altrove, purché in Italia, a mezzo di dispositivi di audio-video conferenza o tramite consultazione ad referendum mediante dispositivi elettronici, purché, nel caso di riunioni da remoto, ad ogni partecipante sia comunque garantita la piena possibilità di intervenire sugli argomenti in discussione e in ogni caso, al momento dell'espressione dei voti, sia possibile identificare i singoli votanti.

3. Le deliberazioni della Giunta di Presidenza sono prese a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. In caso di parità decide il voto del Presidente della seduta. Delle decisioni della Giunta è tenuto apposito Libro.
4. La Giunta dura in carica un quinquennio, coincidente con il mandato del Consiglio Generale che la ha nominata.

Art. 21

1. La Giunta di Presidenza, oltre a svolgere le funzioni specificatamente indicate in altri articoli del presente statuto:

- indice le riunioni del Consiglio Generale e ne prepara l'ordine del giorno;
- esegue le deliberazioni del Consiglio Generale ed emette i provvedimenti che reputa meglio adatti al conseguimento degli scopi sociali, attenendosi ai principi statutari ed alle direttive del Consiglio;
- delibera in merito alla costituzione o, sentito il parere dei rispettivi Presidenti, propone al Consiglio Generale lo scioglimento delle Sezioni;
- coordina le attività delle Sezioni e delle Zone e fissa gli eventuali contributi straordinari alle Sezioni ed alle Zone;
- nomina i Delegati di zona ed i rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Comitati, Commissioni, Congressi, ecc.;
- procede alla costituzione di commissioni speciali per lo studio di problemi particolari;
- redige il bilancio preventivo e lo sottopone all'approvazione del Consiglio Generale;
- predispone obbligatoriamente la relazione annuale sull'attività svolta, corredata dal bilancio consuntivo (o rendiconto economico e finanziario), e la sottopone al Consiglio Generale, entro tre mesi dalla chiusura dell'anno finanziario, in modo che possa darsi luogo alla convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci entro il trimestre successivo.

Art. 22 - IL PRESIDENTE

1. Ove non vi abbia provveduto l'Assemblea Generale dei Soci al momento della nomina dei componenti del Consiglio Generale, il Presidente dell'Associazione viene eletto da questi ultimi, fra essi stessi.
2. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Generale e la Giunta di Presidenza e compie tutti gli atti non espressamente riservati a detti organi o che gli fossero delegati; dispone dei fondi sociali e ne rende conto alla Giunta di Presidenza e al Consiglio Generale; dispone l'assunzione e la posizione normativa del personale. Inoltre, può delegare proprie funzioni e compiti ai due Vicepresidenti ed ai componenti gli organi statutari dell'Associazione; in caso di sua assenza o impedimento i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente più anziano di età.
3. Il Presidente non può essere eletto per più di due volte consecutive. Il Consiglio, con le stesse modalità previste all'art. 8 può eleggere uno o più Presidenti onorari.

Art. 23 - I VICEPRESIDENTI

1. I due Vicepresidenti coadiuvano il Presidente in seno sia al Consiglio Generale sia alla Giunta di Presidenza ed esercitano ogni altra funzione dallo stesso loro delegata.

Art. 24 - IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale cura l'esecuzione delle deliberazioni di Giunta; cura la gestione finanziaria dell'Associazione, prepara il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione, sovrintende a tutto il personale dell'Associazione; su delega scritta del Presidente, è autorizzato a movimentare i depositi di conto corrente bancario e postale e ad esercitare ogni altro potere conferitogli dal Presidente; partecipa in veste consultiva alle sedute della Giunta di Presidenza e del Consiglio Generale, coordina l'attività di studio e cura l'aggiornamento e la custodia della biblioteca.
2. Il Segretario Generale dura in carica un quinquennio, coincidente con il mandato del Consiglio Generale che lo ha nominato.

Art. 25 - LA GESTIONE AMMINISTRATIVA

1. L'Associazione, organizzata territorialmente in Sede Centrale e Sezioni, costituisce, sotto il profilo giuridico e patrimoniale, un'unica ed indistinta entità.
2. Di conseguenza, ogni iscrizione contabile ed ogni imputazione di costi e ricavi, avviene a livello centrale, in capo all'Associazione nel suo insieme.
3. Il Consiglio Generale può adottare documenti programmatici e linee guida per la gestione economica e finanziaria dell'Associazione, con carattere anche vincolante per le Singole Sezioni.

Art. 26 - IL DIRETTORE DELLA RIVISTA

1. Il Direttore della rivista è responsabile di tutta l'attività editoriale dell'Associazione nell'ambito delle direttive fornite dal Consiglio. Il Direttore della rivista riferisce del suo operato alla Giunta di Presidenza o al Presidente.

Art. 27 - INDENNITA'

1. Al Segretario Generale ed al Direttore della rivista la Giunta di Presidenza può attribuire una indennità. Ricorrendone i presupposti di legge, si provvede a dare la dovuta pubblicità a tali emolumenti.

Art. 28 - IL COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei revisori è l'organo di controllo dell'Associazione. Esso è composto da tre membri effettivi, di cui almeno uno in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice Civile, e può essere integrato da due supplenti, almeno uno dei quali in possesso dei predetti requisiti. I componenti, siano effettivi o supplenti, possono essere eletti anche fra non associati.
2. Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di legge, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. A tali fini, il Collegio partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Generale e della Giunta di Presidenza.

3. Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D. Lgs. n. 117/17 s.m.i., il Collegio esercita altresì la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
4. La Presidenza del Collegio dei Revisori spetta di diritto al Revisore che abbia avuto il maggior numero di voti.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Delle riunioni e dell'attività dell'organo di controllo si dà atto in apposito Libro, tenuto a cura del Presidente del Collegio.
7. Il Collegio dei Revisori dura in carica un quinquennio, e decade con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del periodo.

Art. 29

1. Tutti i componenti degli organi sociali sono rieleggibili, salvo quanto diversamente disposto dall'art. 22 per la carica del Presidente.

CAPO IV - LE SEZIONI E I DELEGATI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 30

1. La costituzione di una Sezione e la delimitazione della zona di competenza è deliberata dalla Giunta di Presidenza, anche su motivata richiesta sottoscritta da almeno trenta Soci residenti nella stessa zona.
2. Con la costituzione di una Sezione tutti i Soci residenti nella zona diventano obbligatoriamente Soci della medesima. Possono essere iscritti ad una Sezione anche Soci non residenti, finché nella zona di residenza non esista Sezione.
3. Ove costituite, le Sezioni costituiscono articolazione territoriale dell'Associazione, senza distinzione né autonomia giuridica o patrimoniale rispetto ad essa. Loro compito è il coordinamento dell'attività associativa nel territorio di competenza, la promozione dell'Associazione e la gestione di eventi e progetti nel territorio, su loro iniziativa o su delega o autorizzazione della Giunta di Presidenza ed in raccordo con essa. In tale contesto, le Sezioni possono divenire destinatarie di assegnazioni di fondi da parte della Giunta di Presidenza, in relazione a specifici programmi, della cui gestione dovranno fornire specifico rendiconto.

Art. 31

1. Ogni Sezione è retta ed amministrata da un Consiglio di sezione composto di un Presidente, di un Segretario, di un Cassiere-tesoriere responsabile della gestione dei fondi assegnati, e di un numero di Consiglieri stabilito dai Soci della sezione stessa.
2. Sono eletti membri del Consiglio di sezione coloro che abbiano rispettivamente ottenuto il maggior numero dei suffragi nella elezione indetta fra tutti i Soci della sezione. Le relative elezioni si svolgono con le modalità indicate al precedente art. 14, *mutatis mutandis*.
3. Il Consiglio di sezione dura in carica un triennio. In caso di vacanza di uno dei suoi componenti il Consiglio può provvedere alla sostituzione fino alla scadenza del triennio.
4. I componenti del Consiglio di sezione prestano la loro opera gratuitamente e sono rieleggibili.

Art. 32

1. Il Consiglio di sezione, oltre a svolgere le funzioni specificatamente indicate in altri articoli del presente Statuto:
 - indice le riunioni dei Soci della sezione e formula i programmi di attività;
 - approva le relazioni compilate dal Segretario sulle discussioni tecniche ed amministrative avvenute nelle riunioni del Consiglio ed in quelle dei soci, e ne dà comunicazione alla Sede centrale;
 - amministra i fondi eventualmente assegnati alla Sezione; approva i conti presentati dal Cassiere-Tesoriere e, dopo la conclusione di ciascun progetto ed in ogni caso a fine anno trasmette la relativa documentazione alla Sede centrale;
 - promuove ed organizza, previ accordi con la Sede centrale, le attività per la trattazione di argomenti attinenti agli scopi dell'Associazione di particolare importanza nella zona.
2. In casi di urgenza il Consiglio di sezione può delegare temporaneamente al Presidente della sezione funzioni di propria competenza.

Art. 33

1. Il Presidente di ciascuna Sezione ne è il rappresentante.
2. Convoca e presiede le riunioni degli associati aderenti alla sezione e del Consiglio di sezione e compie tutti gli atti idonei ai fini statutari, non espressamente riservati al Consiglio, o che gli siano stati da questo delegati. In caso di suo impedimento i suoi poteri sono esercitati dal consigliere più anziano.

Art. 34

1. Lo scioglimento del Consiglio di una Sezione è deliberato dal Consiglio Generale, su proposta fatta da almeno due terzi degli associati iscritti alla Sezione in regola col pagamento della quota sociale, su proposta della Giunta di Presidenza, in caso di inattività prolungata oltre due anni della Sezione o di infrazione alle norme statutarie. In tali casi la Giunta invita il Consiglio di Sezione ad avviare un'attività o a recedere dall'infrazione, assegnando un congruo termine. In caso di inottemperanza la Giunta nomina un Delegato di zona che provvede entro tre mesi ad indire le elezioni del Consiglio. Qualora il nuovo Consiglio di Sezione non receda dall'infrazione la Giunta propone al Consiglio Generale lo scioglimento della Sezione. I Soci delle Sezioni disciolte restano Associati dell'Associazione e possono passare ad altra Sezione.

Art. 35

1. I Delegati di zona vengono nominati dalla Giunta di Presidenza ed entro i limiti della rispettiva zona:
 - provvedono a far conoscere gli scopi e l'attività dell'Associazione, ad ottenere adesioni ad essa ed a far promuovere la costituzione di Sezioni;
 - mantengono contatti con i Soci residenti nella zona;
 - segnalano alla Sede centrale le questioni idrotecniche che interessano la zona; raccolgono e forniscono dati e notizie;
 - propongono alla Giunta di Presidenza la costituzione di commissioni o comitati locali per lo studio di problemi generali o particolari;
 - stabiliscono e mantengono, secondo gli indirizzi ricevuti dalla Giunta di Presidenza, rapporti con le Amministrazioni pubbliche interessate ai problemi idraulici;
 - provvedono agli altri compiti che fossero loro affidati dalla Giunta di Presidenza.

2. I Delegati hanno diritto al rimborso delle spese, dietro giustificazione ed entro i limiti dell'autorizzazione preventiva data dalla Giunta di Presidenza e dal Presidente Generale.

CAPO V - LE MODIFICHE STATUTARIE, LA DURATA E LO SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 36

1. Le proposte di modifiche dello Statuto vengono deliberate dal Consiglio Generale a maggioranza dei due terzi dei componenti e, fuori dai casi di modifiche per mero adeguamento a disposizioni inderogabili di legge, che divengono immediatamente efficaci con il compimento degli incombeni di legge, sono successivamente sottoposte all'approvazione dell'Assemblea Generale degli Associati, anche mediante referendum o con modalità di voto elettronico, purché sia identificabile univocamente l'identità dei singoli votanti. Le modifiche dello Statuto saranno considerate approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza dei voti dei Soci che hanno esercitato il diritto di voto.

Art. 37

1. L'Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento della Associazione può essere proposto ai soci, in ogni tempo, dal Consiglio Generale.
2. La proposta di scioglimento dell'Associazione sarà considerata approvata quando abbia ottenuto la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto.
3. Deliberato lo scioglimento dell'Associazione, il Consiglio Generale nomina uno o più liquidatori e delibera a maggioranza dei due terzi in ordine alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione, che deve avvenire, in ogni caso, a favore di altra Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D. Lgs. n. 117/17 s.m.i., e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

CAPO VI - IL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 38

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote dei Soci individuali e collettivi, dai contributi straordinari, dalle dotazioni tecnico-amministrative, dalla biblioteca, nonché dagli avanzi di gestione in genere e comunque dalle somme a disposizione dell'Associazione per il raggiungimento degli scopi associativi, così come risulta dal bilancio annuale.
2. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli avanzi di gestione, le somme a disposizione nonché i fondi di riserva o capitale, comunque denominati, anche sotto forma di operazioni di acquisto o cessione di beni o servizi a valori, rispettivamente, maggiorati o diminuiti rispetto a quelli di mercato, di emolumenti, di compensi o retribuzioni varie.